

formazione della volontà degli organi elettivi e di quelli amministrativi e di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione comunale di Isola delle Femmine ed anche il regolare funzionamento dei servizi a essa affidati.

Inoltre, ai fini della valutazione di cui all'art. 143 co. 5 d.lgs. 267/00, si sottopone all'attenzione la figura dell'arch. "Omissis", responsabile dell'Ufficio tecnico comunale - settore LL.PP. e manutenzioni, già responsabile del settore urbanistica (fino al 22/3/2011).

IL PREFETTO
(Postiglione)



12A12433

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 novembre 2012.

Modalità per il trasferimento delle attività di riscossione, spontanea o coattiva, dell'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte, dal gruppo Equitalia ad enti e organismi pubblici muniti di risorse umane e strumentali, ai sensi dell'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni relative alla dilazione di pagamento;

Visto l'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, recante il regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, da emanarsi ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Visto l'art. 3, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione;

Visto l'art. 8-*quinquies* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale disciplina la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte;

Visto, in particolare il comma 10 del predetto articolo 8-*quinquies* il quale indica AGEA quale organismo deputato alla riscossione coattiva, con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, delle somme dovute dai produttori debitori che non presentano istanza di rateizzazione o decadano dal beneficio della dilazione o interrompono il pagamento di una sola rata;

Visto l'articolo 39, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze devono essere stabilite le modalità di trasferimento delle attività di riscossione di entrate erariali diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a. ad enti e organismi pubblici;

Ritenuto di dover dare applicazione al predetto art. 39, comma 13, del decreto legge n. 98/2011 e trasferire, quindi, le attività di riscossione spontanea e coattiva dell'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte, da Equitalia S.p.a. e dalle sue partecipate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Trasferimento delle attività di riscossione

1. Le attività di riscossione coattiva dell'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte sono trasferite dalla società Equitalia S.p.a., nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre

